



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 2 63839 Servigliano (FM) E- mail: comune@pec.comune.servigliano.fm.it Tel 0734/750583-84 Fax 0734/710618

Prot. 4874

Ordinanza n. 44/2019

Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari (rif. Legge 25 agosto 1991, n. 287)

IL SINDACO

Considerato che:

- a partire dal giorno 09 agosto 2019 fino al 18 agosto 2019 nel Comune di Servigliano si svolgerà la "51° edizione del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino", ed è previsto durante tutte le serate un notevole afflusso di spettatori;

Atteso

- la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;

- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alle predette manifestazioni;

Visto l

- l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

- l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

ORDINA

1) su tutto il territorio Comunale a partire dalla data dell' 09 agosto fino al 18 agosto 2019, l'assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e/o in lattine. In particolare la somministrazione di bevande potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2) è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

3) per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art.7 – bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267;

4) che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al locale Comando stazione Carabinieri e alla Polizia Locale;

- al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;

DEMANDA

Il presente provvedimento pubblicato all'Albo pretorio, viene inviato agli esercizi pubblici siti nel Comune di Servigliano.

Il Comando di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione

Dalla residenza Comunale il 07 agosto 2019

IL SINDACO
Avv. Marco Rotoni